

Rassegna stampa del 14/3/2019

- » Appalti semplificati nello sblocca cantieri
- » «Senza modifiche al codice rischi per le bollette»
- » Bonus sud esteso
- » Sindaci: ingiusti i nuovi criteri di riparto
- » Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile
- » Rinnovabili, incentivi in bilico. Per Bruxelles sono aiuti di Stato
- » Consulta: correggere le norme sulla Scia
- » Tutele europee rafforzate con il brevetto unitario
- » Compravendita edifici in costruzione con più garanzie
- » Formazione, l'Iva va in aula
- » Più cara la contribuzione volontaria

Appalti semplificati nello sblocca cantieri

VERSO IL DL

Domani Conte incontra
Regioni, enti locali, Ance,
Confindustria e Cna

Pressing di Salvini sul
decreto, possibile varo
in Consiglio martedì

Manuela Perrone

ROMA

Un articolo del decreto sblocca cantieri non c'è ancora. Circola per ora soltanto una scheda molto corposa di oltre trenta pagine con gli interventi su cui ragionare, suddivisa in due parti. La prima riguarda le modifiche al Dl 50/2016, il Codice dei contratti pubblici. La seconda elenca le misure più direttamente operative per centrare l'obiettivo di sbloccare i cantieri, inclusa la nomina di commissari straordinari ad hoc, come quello per la viabilità in Sicilia citato due giorni fa dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. «In via di definizione gli ultimi dettagli», sottolinea in serata il premier Giuseppe Conte. «Venerdì avrò incontri importanti con Regioni, enti locali, parti sociali e l'Ance. Fondamentale e necessaria la sinergia tra i diversi attori in campo. Siamo determinati a fare presto e bene».

La promessa resta quella di portare il decreto in Consiglio dei ministri la prossima settimana, forse martedì. A lavorarci sono Palazzo Chigi, il ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi Di Maio e il dicastero di Toninelli (che ieri ha incontrato a Palazzo Madama i parlamentari competenti). È probabile un successivo intervento della Giustizia, con Alfonso Bonafede, che sarà chiamato a dire la sua sulla revisione della disciplina anticorruzione e sul tema delle responsabilità giuridiche, per garantire maggiore tutela, sotto il profilo del danno erariale, per i diri-

genti della Pa che firmano gli atti di gara. Masu questo punto, per ora, non c'è nulla di concreto nero su bianco.

È invece esplicitato lo scopo di semplificare gli atti amministrativi, a partire dagli oneri informativi per la Pa. C'è la proposta di "alleggerire" gli appalti sotto soglia dal rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale ed energetica. C'è la volontà, nell'ambito del coordinamento tra le norme sui subappalti e il Codice antimafia, di prevedere che i termini di esclusione dalla procedura decorrano dalle sentenze irrevocabili o dall'accertamento amministrativo. C'è l'idea di introdurre norme transitorie per coordinare la disciplina previgente e le novità sugli appalti previste dalla manovra (affidamento diretto fino a 150 mila euro e procedura negoziata fino a 350 mila euro). Oltre a schemi per il contenimento dei massimi ribassi e per rivedere le norme sulle offerte anomale.

La griglia sarà illustrata domattina da Conte, con Di Maio e Toninelli, agli annunciati tavoli sul decreto: si comincerà da Regioni, Province e Comuni, poi sarà la volta di Confindustria, Ance e Cna. E potrebbero aggiungersi subito i sindacati confederali. È la scommessa politica dei Cinque Stelle, bisognosi di recuperare l'asse con il mondo produttivo per far dimenticare in fretta la vicenda Tav e scrollarsi di dosso l'etichetta dei "signor No" che vogliono bloccare il Paese. Una partita particolarmente cara anche a Conte, deciso a far marciare la macchina degli investimenti (messa in moto con InvestItalia, Strategia Italia e piano anti-dissesto idrogeologico da 11 miliardi), che si completerà con la centrale di progettazione di beni ed edifici pubblici.

Sui cantieri, «dossier complesso che richiede la massima attenzione», il premier non vuole però sbagliare mosse. Pure se il pressing della Lega non si placa. «Non convoco il Consiglio dei ministri, ma basta che si faccia in fretta», ribadisce il vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha incontrato il premier per un caffè a margine delle celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. A chi paventa rischi di corruzione, Salvini replica che «nel nome della responsabilità, bisogna fidarsi. Più lenta va un'opera pubblica, più è facile che si infili qualche malintenzionato. Le norme rigide a volte aiutano i furbetti».

Sul piede di guerra le opposizioni. La capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini, attacca il «decreto nell'imbo»: «Il risultato rischia di essere lo stesso della Tav: il trionfo della politica del rinvio». E il governatore Pd del Piemonte, Sergio Chiamparino, avverte: «Per sbloccare i cantieri bisogna innanzitutto non bloccare quelli che già ci sono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARERA

«Senza modifiche al codice rischi per le bollette»

Se non si mette mano ad alcune modifiche del Codice degli appalti si rischiano effetti sulle bollette energetiche e dei rifiuti. Lo scrive l'Arera in una segnalazione a Governo e Parlamento.

L'applicazione dell'articolo 177 del decreto legislativo "Codice dei contratti pubblici", che prevede l'obbligo di esternalizzare i servizi anche per i concessionari dei settori di competenza dell'Arera, spiega l'Autorità, «"svuoterebbe" la loro attività, privandoli delle funzioni proprie del servizio, facendoli divenire meri soggetti appaltatori, con seri rischi per la continuità e qualità di servizi essenziali. Inoltre comporterebbe un aumento dei costi».

Bonus sud esteso

Bonus sud a maglie larghe. Niente rideterminazione del credito d'imposta dedicato agli investimenti nel Mezzogiorno nel caso di realizzazione di una attività imprenditoriale destinata, in toto, a essere successivamente ceduta in affitto di ramo d'azienda a una terza società economicamente indipendente. In tale circostanza, infatti, l'ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione perché i beni oggetto dell'agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta, e non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione. Questa, sintetizzata, la risposta, fornita ieri dalle Entate, al contribuente istante dell'interpello n.75.

La richiesta di parere è stata l'occasione buona, da parte dell'Agenzia delle entrate, di ripercorrere la disciplina di cui all'art.1, commi da 98 a 108, della legge n.208/15 (così come modificato dall'art.7

quater del decreto legge n.243/2016), che ha istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive.

Vincenzo Morena

—© Riproduzione riservata—

Sindaci: ingiusti i nuovi criteri di riparto

L'assegnazione di nuovi contributi statali per la messa in sicurezza agli enti in disavanzo riattizza le polemiche sui criteri di riparto. La pubblicazione dei dati da parte del Viminale (si veda *ItaliaOggi* dell'8/3/2019) ha nuovamente fatto montare la protesta di molti sindaci, che vi hanno l'ennesima conferma di un sistema che, troppo spesso, premia i «cattivi» e punisce i «buoni».

I più inviperiti sono quelli del Piemonte, vista la totale assenza di comuni subalpini nell'elenco dei beneficiari. Una esclusione che l'Uncem ha bollato come inaccettabile, anche perché l'associazione che rappresenta gli enti montani aveva chiesto già a inizio 2018 al Ministero di annullare tutta la prima procedura di gara e di ripensarla, andando a scegliere i progetti nel merito, premiando le urgenze vere e non chi fa più debiti, ma anche di individuare specifiche risorse per ciascuna regione. E invece anche il secondo bando (che prevedeva la possibilità di inviare la domanda entro il 20 settembre 2018) ha utilizzato gli stessi parametri. A questo punto, conclude Uncem, le graduatorie vanno sospese, anche perché senza un cambio di rotta, la tessa cosa potrà succedere sul terzo bando previsto entro la fine dell'anno 2019 e sulla relativa graduatoria che arriverà nel 2020. La soluzione è una sola, rivedere tutto il sistema: occorre finanziare progetti veramente utili, andando nel merito delle valutazioni e degli impatti delle opere pubbliche sui territori.

Più prudente la posizione dell'Anci nazionale, che si limita ad evidenziare la netta superiorità della domanda

rispetto all'offerta: «Le richieste di contributi pervenute entro il termine del 20 settembre 2018 ammontano a circa 5,6 miliardi di euro, distribuite su 7.156 interventi. Di questi, sulla base dei criteri previsti, 5.472 sono risultati ammissibili per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro. L'assegnazione è stata quindi effettuata sulla base della minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza. Pertanto, risultano finanziati 286 interventi distribuiti su 83 Comuni beneficiari». Il fondo, infatti, è stato destinato prioritariamente agli enti che devono fare i conti con la carenza di risorse.

Ma sul territorio non mancano posizioni assai più critiche: il presidente dell'Anci Piemonte, Alberto Avetta, giudica «intollerabile» la mancata modifica dei criteri, e il suo vice, Gianluca Forno, rincara la dose: «Non è concepibile che in cima alla graduatoria figurino enti che, per responsabilità o circostanze sulle quali non intendiamo minimamente sindacare, hanno maturato nel tempo disavanzi milionari».

Cassazione a Sezioni unite: non c'è violazione del principio di capacità contributiva

Ici e Imu pagate dall'inquilino

Imposte locali al conduttore se lo prevede il contratto

DI SERGIO TROVATO

Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. La clausola contrattuale che impone all'affittuario di pagare le imposte locali non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal soggetto passivo del tributo. È legittima la clausola contrattuale che pone a carico del conduttore l'onere di pagare le imposte, il cui importo concorre a determinare l'ammontare complessivo del canone dovuto al locatore. Questo importante principio è stato affermato per la prima volta dalle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 6882 dell'8 marzo 2019.

Per le Sezioni unite della Cassazione, la clausola contrattuale che prevede il pagamento a carico del conduttore non viola l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio di capacità contributiva. Allo stesso modo non si pone in contrasto con la regola di intrasferibilità del carico tributario su un soggetto diverso rispetto a quello individuato dalla norma di legge. In effetti, l'Imu (e prima ancora l'Ici) è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento). Non è soggetto passivo del tributo il locatario, il comodatario, l'utilizzatore o l'occupante. Le Sezioni unite, però, hanno giudicato corretta la sentenza impugnata che ha

previsto «un'ulteriore voce o componente (la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice». Con «due distinte clausole contrattuali» di un «unico atto», le parti hanno nella specie inteso «determinare il canone in due diverse componenti». I giudici in questa circostanza non hanno ritenuto nulla la clausola volta a riversare l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu, gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il «relativo sacrificio patrimoniale». Nonostante l'articolo 89 della legge 392/1978, che disciplina le locazioni, non indichi in alcun modo, «tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati». Il contratto di locazione prevedeva espressamente che il conduttore si dovesse far carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati.

La Cassazione ha chiarito, inoltre, che la pronuncia non si pone in contrasto con la sentenza 6445/1985, emanata sempre dalle Sezioni unite, con la quale ha sostenuto che il patto traslativo d'imposta è nullo per illiceità della causa contraria all'ordine pubblico, qualora comporti che «effettivamente l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito». Questa ipotesi, per i giudici di legittimità, si verifica solo per la rivalsa facoltati-

va, vale a dire quando il sostituto perde la qualità tipica di mero anticipatore del tributo, non corrisposto al fisco. In questi casi il dovere tributario non viene adempiuto, pur «verificandosi un aumento di ricchezza del contribuente». Cosa diversa è, invece, se l'imposta viene regolarmente pagata e l'obbligazione che impone l'accollo non ha per oggetto direttamente il tributo, ma «riguarda una somma di importo pari al tributo dovuto e ha la funzione di integrare il «prezzo» della prestazione negoziale».

—© Riproduzione riservata—

Rinnovabili, incentivi in bilico Per Bruxelles sono aiuti di Stato

ENERGIA

La legge di stabilità 2016 prorogava questi interventi fino al 2021

In forse investimenti per 270 milioni l'anno per una ventina d'anni

Jacopo Giliberto

Le aziende delle fonti rinnovabili di energia sono in allarme. Mentre gli obiettivi ambientali del Piano energia e clima sembrano allontanarsi nella loro applicabilità, mentre il settore elettrico soffre la mancanza di centrali e teme l'avvicinarsi di squilibri sulla rete che possano far impazzire il sistema, al tempo stesso potrebbero svanire gli incentivi su cui sono stati progettati a decine gli impianti a energie pulite, soprattutto quelli che usano legna, rifiuti, metano da fermentazione. A rischio una quindicina di impianti di dimensioni maggiori, come le centrali termiche che per climatizzare interi quartieri delle città usano scarti di legname o combustibili di alta qualità ricavati dai rifiuti.

Per chi ama i numeri, ci sono stime di investimenti in forse per 270 milioni di euro l'anno per una ventina d'anni. Ma sono in allarme anche le piccole centrali idroelettriche oppure i progetti di geotermia a bassa entalpia, cioè le microcentrali che usano il calore termale.

Questo succede per un pasticcio con Bruxelles: quegli incentivi, teme la Commissione Ue, potrebbero configurarsi come i vietatissimi aiuti di Stato che distorcono la competizione ad armi pari.

In breve. La legge di stabilità 2016 prorogava questi incentivi fino al 2021. La Commissione Ue poche settimane fa con una lettera ha chiesto al-

l'Italia chiarimenti su 38 punti dolenti a rischio di essere considerati alla stregua di aiuti di Stato. Di conseguenza, la legge europea ora in discussione alla Camera all'articolo 21 sopprime la proroga degli aiuti che erano stati concessi agli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

A parere di un parlamentare del Pd che contesta la norma, Francesco Boccia, sono a rischio le centrali termiche alimentate con combustibile di riciclo a Bergamo (A2a) e Corteolona nel Pavese (A2a), San Zeno nell'Aretino (Esco Italia), Piacenza (Iren), Cremona (Lgh-A2a), Parona nel Pavese (Lgh-A2a). Inoltre secondo lo stesso deputato sono a rischio le centrali elettriche alimentate con il metano che si sviluppa dalle discariche di Palermo (Asja Ambiente), Morrovalle Macerata (Asja Ambiente), Tufino Napoli (Elea), La Spezia (Elettrogas), Pugliano Salerno (Elettrogas). Le centrali alimentate con gli scarti del legname come quelle do Sustinente nel Mantovano (gruppo Saviola) e le centrali termiche di teleriscaldamento a legna delle città di Dobbiaco San Candido (Fti), Tirano in Valtellina (Tcvvv) e Sello in Valcamonica (Engie).

Hanno sollecitato interventi le diverse associazioni di settore, come Elettricità Futura (l'associazione confindustriale delle aziende elettriche), l'Anev (eolico) e il Coordinamento Free (produttori di energie rinnovabili). In una lettera congiunta, chiedono l'emanazione dei decreti salva-rinnovabili (che nel settore vengono chiamati Fer1 e Fer2) «per permettere al settore elettrico di riprendere finalmente a investire, dopo diversi anni di rallentamento, rinviando eventualmente al dm Fer2 le questioni irrisolte». Protestano i Comuni aderenti all'unione Uncem, che sentono traballare i progetti di biomasse e la geotermia, così importante in Toscana e nel Lazio.

Il mondo della politica è stretto fra più spinte contraddittorie. Nell'imminenza delle elezioni europee, molti candidati di importanza locale si fanno vedere sulle barricate virtuali dei comitati nimby, i quali si oppongono contro qualsiasi impianto alimentato da fonti rinnovabili. Esempio i casi della geotermia e del biometano, una risorsa importantissima su investono colossi come la Snam.

Dice il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa che, dopo il decreto Fer1, «è di prossima emanazione il decreto sulle rinnovabili Fer2 che introdurrà una disciplina più organica sulla geotermia, attraverso un meccanismo incentivante che garantirà un miglioramento dal punto di vista ambientale ed energetico. L'obiettivo è quello di andare incontro alle preoccupazioni provenienti dai sindaci e dai comitati di cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

270 milioni

Gli investimenti annui in bilico

Lo stop agli incentivi metterebbe in discussione investimenti per 270 milioni all'anno per vent'anni

15

Centrali termiche

A rischio la sostenibilità di una quindicina di impianti di dimensioni maggiori, come le centrali termiche che per climatizzare interi quartieri delle città usano scarti di legname o combustibili di alta qualità ricavati dai rifiuti.

Consulta: correggere le norme sulla Scia

EDILIZIA

Limitare le ricadute
sui terzi interessati
in caso di inerzia della Pa

Giuseppe Latour

La Corte costituzionale sollecita un intervento per correggere alcune distorsioni delle regole in materia di Scia, contenute nella legge 241/1990. È questa la parte più rilevante della sentenza 45/2019, pubblicata ieri, che affronta la questione dei poteri di verifica della Pa sulle segnalazioni di inizio attività.

Le norme oggi prevedono che l'attività oggetto di Scia (come la ristrutturazione di un immobile) possa iniziare dalla data di presentazione all'amministrazione, salvo il potere del Comune di attivarsi in caso di mancanza dei requisiti: per l'edilizia, la Pa deve muoversi entro trenta giorni. Questi tempi compressi, per i giudici, sono giustificati: «Una dilatazione temporale dei poteri di verifica - si legge -, per di più con modalità indeterminate, comporterebbe quel recupero dell'istituto all'area amministrativa tradizionale», quando invece si tratta di un'attività liberalizzata.

Il problema, però, è che per la Consulta servirebbe, comunque, un intervento normativo «ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più imme-

diata conoscenza dell'attività segnalata e, dall'altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione». Bisogna, cioè, limitare gli effetti negativi in caso di inerzia della Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutele europee rafforzate con il brevetto unitario

DIRITTO DELLE IMPRESE

Più vincoli all'utilizzazione diretta e indiretta dell'invenzione depositata

Andrea Sirotti Gaudenzi

Viene compiuto un ulteriore passo per dare operatività al nuovo regime dei brevetti grazie alla recente attuazione della delega indicata dall'articolo 4 della legge n. 163/2017, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 1257/2012 (dedicato alla tutela brevettuale unitaria) e alle norme dettate dall'accordo sul tribunale unificato dei brevetti (Tub).

Il nuovo intervento normativo (decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo) consente di dare ulteriore conferma a favore di quella che può ben essere definita una «rivoluzione epocale» rispetto al sistema tradizionale del brevetto europeo, che - come noto - si limita a dar vita a un vero e proprio «fascio» di brevetti nazionali: infatti, il brevetto europeo, istituito dalla Convenzione di Monaco del 1973, non è un titolo comune ai Paesi che aderiscono alla Convenzione, dando vita a un insieme di titoli nazionali, concessi sulla base di una sola richiesta e a seguito di un esame preventivo sui requisiti di brevettabilità. Così, mentre il brevetto europeo non fa altro che assicurare al titolare i diritti conferiti da un brevetto nazionale in ogni Stato contraente, il regime introdotto dal regolamento n. 1257/2012 e dal regolamento n. 1260/2012 (dedicato al regime linguistico) permette l'affermazione di un brevetto unitario, per l'appunto, comune a ogni Paese che partecipi al sistema. Infatti, l'arti-

colo 5 del regolamento n. 1257/2012 stabilisce una disciplina che introduce una vera e propria tutela unitaria, prevedendo che «il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili». Conseguenza del principio è che la portata di tale diritto e le sue limitazioni siano necessariamente uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

Il nuovo decreto consentirà l'avvio della fase operativa del brevetto europeo con effetto unitario, tramite l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale al regolamento n. 1257/2012, intervenendo sul decreto legislativo n. 30/2005 (il Codice della proprietà industriale).

L'articolo 56 del Codice viene modificato in maniera tale che sia il brevetto europeo rilasciato per l'Italia che il brevetto europeo con effetto unitario conferiscano al titolare il diritto di impedire a terzi l'utilizzazione diretta e quella indiretta dell'invenzione così come previsto dagli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato ai sensi della legge n. 214/2016. Sono altresì imposti i limiti sanciti dall'articolo 27 dello stesso accordo che, per esempio, non permettono di estendere i diritti conferiti da un brevetto agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, a quelli compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata e all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetale. Inoltre, il nuovo decreto limi-

tal'estensione dei diritti conferiti dal brevetto: a) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione di Parigi o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, quando le navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane e sempre a condizione che l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave e b) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione di Parigi o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compravendita edifici in costruzione con più garanzie

CRISI D'IMPRESA

Le nuove norme valgono per i titoli abilitativi chiesti a partire dal 16 marzo

Angelo Busani

Il 16 marzo è la data di entrata in vigore della nuova normativa in tema di compravendita di edifici in corso di costruzione, contenuta negli articoli 389-391 del «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (Ccii, Dlgs 14/2019), che vanno a integrare o modificare il Dlgs 122/2005.

Queste nuove norme sono applicabili (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/2005) ai contratti relativi ad edifici per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto (nel caso di permesso di costruire) o presentato (nel caso di Scia o Dia) dopo il 16 marzo 2019. Da questa data si ha, pertanto, la coesistenza di due distinti regimi normativi:

a) la legislazione anteriore alle modifiche recate dal Ccii, che continuerà ad applicarsi ai contratti che hanno come oggetto edifici il cui titolo edilizio abilitativo sia stato richiesto o presentato sino al 15 marzo 2019;

b) la legislazione modificata dal Ccii che si applicherà ai contratti aventi a oggetto edifici il cui titolo edilizio abilitativo sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo 2019.

Vengono introdotte alcune rilevanti modifiche alla disciplina dettata con riguardo alla fideiussione (articolo 385 Ccii):

- la fideiussione può essere rilasciata solo da banche e assicurazioni;
- la fideiussione deve essere predisposta in conformità ad apposito modello standard approvato con decreto del ministro della Giustizia;
- la fideiussione tutela l'acquirente non più solo per il caso di situazione di crisi del venditore/costruttore ma anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurativa decennale, qualora il notaio, incaricato del rogito, attesti di non aver ricevuto la polizza assicurativa che il costruttore deve procurare e l'acquirente comunicò al venditore la propria volontà di recedere dal contratto;
- l'efficacia della fideiussione è fissata sino al momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore una copia del rogito contenente gli estremi della polizza assicurativa decennale e l'attestazione della sua conformità al decreto ministeriale.

Con riguardo alla polizza assicurativa decennale che il costruttore deve procurare per la data del rogito, l'articolo 386 Ccii prescrive le seguenti modifiche:

- con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono determinati il contenuto, le caratteristiche e il modello standard della polizza assicurativa;
- la consegna della polizza, al momento del rogito, è prevista a pena di nullità del contratto;

- vi è l'obbligo di menzionare nel rogito gli estremi identificativi della polizza assicurativa e di attestarne la sua conformità al decreto ministeriale;
- la fideiussione consegnata in sede di contratto preliminare è esentabile dal compratore in caso di mancata consegna della polizza assicurativa.

L'articolo 388 del Ccii prescrive l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per il contratto preliminare relativo a edifici da costruire; e, inoltre, l'obbligo di indicare in tale contratto gli estremi della fideiussione e l'attestazione della sua conformità al modello standard da approvarsi con decreto ministeriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di giustizia Ue sui corsi indipendentemente dalla residenza degli iscritti

Formazione, l'Iva va in aula

Imposta con riferimento al luogo dove si svolge l'attività

DI FRANCO RICCA

Il corso di formazione della durata di cinque giorni, reso a soggetti passivi che hanno previamente effettuato l'iscrizione e il pagamento, sconta l'Iva nel paese membro in cui si svolge materialmente l'attività e non nel luogo di residenza dei destinatari, poiché rientra tra i «servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini» sottoposti allo speciale criterio di localizzazione previsto dall'art. 53 della direttiva 2006/112/Ce. Così ha deciso la Corte di giustizia Ue con la sentenza di ieri, 13 marzo 2019, causa C-647/17, rispondendo al quesito sollevato dai giudici svedesi in merito al luogo di tassazione dei servizi formativi in materia contabile prestati da una società con sede in Svezia a professionisti colà stabiliti, ma svolti fisicamente in un altro paese membro, dove si erano tenuti i seminari della durata complessiva di 30 ore ripartite in cinque giorni e intervallate da una giornata di pausa.

L'intervento della Corte chiarisce la nozione di «accesso alle manifestazioni» impiegata all'art. 53 della direttiva nell'enunciazione del suddetto criterio speciale, sfumandone però la distinzione rispetto all'oggetto di un altro criterio speciale, quello enunciato dall'art. 54 riguardo alle «prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini» resi a privati consumatori. Distinzione og-

gettiva - ripresa, nell'ordinamento interno, nelle disposizioni delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7-quinquies del dpr n. 633/72 - sulla quale si era ampiamente soffermato l'avvocato generale nelle conclusioni depositate il 10 gennaio scorso, ma che la sentenza sembra attenuare (omettendo peraltro, nel riprodurre il testo dell'articolo 53, per un probabile lapsus calami, il termine «accesso», di modo che l'oggetto dell'articolo viene a coincidere con quello dell'art. 54).

Osserva la Corte che i servizi di cui all'art. 53, alla luce delle disposizioni di applicazione contenute nell'art. 32 del regolamento n. 282/2011, che menzionano in via esemplificativa conferenze e seminari, includono le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistano nel concedere il diritto d'accesso ad una manifestazione a fronte di un biglietto o di un corrispettivo. Le attività di formazione in questione, che implicano una presenza fisica dei soggetti passivi fruitori, rientrano quindi nella categoria delle manifestazioni educative previste all'art. 32 del regolamento.

Riguardo alla questione se le caratteristiche essenziali delle attività di formazione in esame consistano nel dare accesso ai seminari, la Corte ricorda che quando due o più elementi o atti forniti siano strettamente connessi

al punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso, si è in presenza di un'unica operazione ai fini Iva.

Ciò posto, poiché l'accesso ai seminari implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, tale partecipazione è strettamente connessa all'accesso, sicché la distinzione tra il diritto d'ingresso in un luogo e quello di partecipare ad una formazione specifica, suggerita dal giudice del rinvio, non può essere accolta ai fini dell'applicazione dell'art. 53.

Ricorda poi la Corte che lo scopo delle disposizioni sulla determinazione del luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi è di evitare conflitti di competenza da cui possa derivare doppia o mancata imposizione. Pertanto, la ratio sottesa a tali disposizioni impone che i beni e i servizi siano imponibili, ove possibile, nel luogo della loro fruizione. La determinazione

del luogo delle prestazioni di attività di formazione quali quelle in esame, quindi, deve basarsi sull'art. 53 della direttiva, con conseguente assoggettamento delle prestazioni nel luogo in cui sono materialmente svolte, ossia nello stato membro in cui l'attività formativa viene erogata. È vero che, in tal modo, potrebbero aumentare gli oneri amministrativi sugli operatori, mentre il «considerando 6» della direttiva 2008/8, con cui è stato introdotto l'articolo 53 nel testo vigente, enuncia che l'imposizione sul luogo della fruizione debba evitare, nella misura del possibile, di imporre un onere amministrativo sproporzionato. Tuttavia il preambolo di un atto giuridico dell'Ue non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione.

—© Riproduzione riservata—

Più cara la contribuzione volontaria

Nel 2019 per coprire un anno di contribuzione volontaria occorre una spesa minima di 3.522 euro, 77 euro in più di quella richiesta nel 2018. Da una occhiata sommaria alle tabelle, i cui parametri sono indicati nella circolare Inps n. 42/2019, si nota l'aumento, dovuto soprattutto alla lievitazione delle aliquote della contribuzione obbligatoria dei lavoratori autonomi.

Valori 2019. Le somme da versare differiscono a seconda della decorrenza dell'autorizzazione: prima o dopo il 31 dicembre 1995.

L'ammontare del contributo volontario si ottiene, infatti, applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell'ultimo anno di lavoro), l'aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33%, per le autorizzazioni successive. Variati i massimali annui imponibili: prima fascia 47.143, massimale 102.543 euro. Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile. In altri termini, per il 2019, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 205,20 euro, il contributo non può essere inferiore a 57,19 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 67,72 euro e per le autorizzazioni successive.

Artigiani e commercianti. Per le due categorie di lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria, nonostante la riforma della materia introdotta dal dlgs n. 184/1997 (uno dei provvedimenti di attuazione della riforma Dini del 1995), fanno ancora riferimento alla legge n. 233/1990. Di conseguenza, agli artigiani e commercianti deve essere tuttora attribuita

Gli importi per gli autonomi

	Artigiani	Commercianti
Fino a € 15.878	317,56	318,75
da € 15.879 a € 21.089	369,68	371,07
da € 21.090 a € 26.300	473,90	475,68
da € 26.301 a € 31.511	578,12	580,29
da € 31.512 a € 36.722	682,34	684,90
da € 36.723 a € 41.933	786,56	789,51
da € 41.934 a € 47.142	890,76	894,10
da € 47.143	942,86	946,40

una delle 8 classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall'interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. L'aliquota obbligatoria 2019 è fissata in 24% per gli artigiani e 24,09% per i commercianti.

Parasubordinati. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota l'ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2019 al 33% (25% per i titolari di partita Iva). Poiché il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 15.878 euro, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a 3.969,60 su base annua e 330,80 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti, e a 5.239,80 euro su base annua e 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Leonardo Comegna